

All. D

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 5 Governo del Territorio

REG. N. ____/2025

CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55

DEL D.LGS 117/2017 PER ATTIVITA' DI CURA, CUSTODIA E

MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI TROVATI VAGANTI NEL

TERRITORIO COMUNALE

- L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno XX (XXXX) del mese di XXXXX, con la presente scrittura privata, valida fra le parti a tutti gli effetti di Legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore 5 "Governo del Territorio" n. XXXX del XX.XX.2025

TRA

- Il **Comune di Campi Bisenzio**, rappresentato dall'Arch. Michela Brachi (c.f. _____) firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma valido e conforme a D.Lgs 7/03/2005 n. 82, che interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 "Governo del territorio" del Comune di Campi Bisenzio (FI) con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36, C.F. del Comune 80016750483, P.IVA 00421110487, in nome e per conto del quale agisce, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 46 del 09/12/2024, autorizzato al presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, dell'art. 54 dello Statuto Comunale e dell'art. 29 comma 1 lettera j del Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli Uffici, domiciliata per la carica presso la sede comunale, che dichiara

espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di conflitti di interesse a suo carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio nel presente atto denominato "Comune";

E

- _____, nato a _____ il XX/XX/XXXX, codice fiscale _____, firma digitale intestata e non revocata, certificato di firma valido e conforme a D.Lgs 7/03/2005 n. 82, domiciliato per la carica presso la sede legale della _____, C.F. _____

e P.IVA _____ sede legale in _____ che interviene non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta _____ iscritta al RUNTS al n. XXXX, dal _____

Società iscritta al RUNTS al n. XXXXX, dal _____ pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la stessa, nel presente atto denominata "Ente Attuatore"

RICORDATO CHE

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, stabilisce che "i comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106"

riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, Pagina 2 di 20 dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;

- l'art. 55 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 indica la co-progettazione come strumento essenziale per lo sviluppo di progetti di interesse generale;

- precisato che la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta per il Comune il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi,

PREMESSO CHE:

1) il Comune di Campi Bisenzio, con Delibera di Giunta Comunale n. 290 del

	03/12/2024 nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza della legge n.	
	241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo, e in	
	ossequio alle disposizioni del D.lgs. 117/2017, con particolare riferimento	
	all'art. 55 comma 2, ha stabilito di avviare una procedura di coprogettazione	
	finalizzata ad individuare uno o più Enti del Terzo Settore (di seguito "ETS")	
	che collaborerà alla definizione e alla realizzazione di attività di custodia, cura	
	e mantenimento dei randagi trovati vaganti nel territorio comunale, o cani che	
	possono giungere in seguito a sequestri effettuati nel territorio comunale, o	
	cani di proprietà privata che possono giungere al canile, solo se autorizzati dal	
	Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R.T. n. 59/2009;	
	2) con determinazione dirigenziale n. XXX del XX.XX.2025 è stato	
	pubblicato apposito Avviso Pubblico rivolto ad ETS;	
	3) con determinazione dirigenziale n. XXX del XX.XX.2025 è stata nominata	
	la commissione valutatrice delle proposte progettuali;	
	4) con determinazione dirigenziale n. XXX del XX.XX.2025 sono stati	
	ammessi al tavolo di coprogettazione XXXX in conformità a quanto stabilito	
	dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico sopra richiamato "Modalità di presentazione	
	delle domande di partecipazione" che qui si intende integralmente riportato.	
	5) con determinazione dirigenziale n. XXX del XX.XX.2025 sono stati	
	approvati i verbali _____ ed è stato individuato l'ETS	
	XXXXXXXXXXXXXXXX quale Ente attuatore con il quale sottoscrivere la	
	presente convenzione di coprogettazione.	
	6) in data XX.XX.2025 stato acquisito il Documento Unico attestante la	
	Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Ente attuatore con scadenza in data	
	XX.XX.XXXX, conservata agli atti;	
		Pagina 4 di 30

PRESO ATTO degli esiti del tavolo di coprogettazione tenutosi in data/nelle date XX.XX.XXXX e del Progetto definitivo scaturito dalla stessa, avente come contenuto le modifiche/integrazioni di natura attuativa apportate in sede di confronto fra gli ETS presenti al tavolo selezionati ed il Comune di Campi Bisenzio;

PREMESSO INOLTRE CHE

- La L.R. Toscana n. 59 del 20-10-2009 e il Regolamento di attuazione n. 38/R del 04/08/2011, detta "Norme per la tutela degli animali".

1. ai sensi dell'art. 29, della L.R. 59/2009:

- comma 1: *"I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL";*

2. ai sensi dell'art. 30 della L.R. 59/2009:

- comma 1 *"I Comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente Legge...";*

- comma 2 *"le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31 e 3 della L.R. n. 59/2009, devono essere accreditate dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di attuazione n. 38/R del 04/08/2011";*

- comma 3: *"l'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di cui al regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la*

formazione degli operatori, al fine di promuovere l'adozione dei cani";

3. ai sensi dell'art. 31 della L.R. 59/2009:

▪ comma 1: *"il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati";*

▪ comma 2 *"presso il canile sanitario è svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni";*

▪ comma 5 *"I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari, ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile";*

4. ai sensi dell'art. 32 della L.R. 59/2009:

▪ comma 8 *"I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile";*

▪ comma 9 *"in via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se*

appartenenti ad altre regioni";

5. Il D.P.G.R. n. 38/R del 4-8-2011 "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59" detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo;

6. il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, approvato con Delibera di C.C. n.89 del 27.04.2017 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 29 del 27/02/2018, ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana, e che più specificatamente ai sensi dell'art. 30 stabilisce quanto segue:

- comma 1: *"i cani vaganti sono catturati dal Servizio della ASL veterinaria ed Associazioni convenzionate con il Comune di Campi Bisenzio e dopo essere condotti presso il canile Sanitario della ASL sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamenti delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento";*

- comma 6 *"il Comune può stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali provenienti dal Canile Sanitario, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività*

finalizzate all'adozione degli animali abbandonati";

RICHIAMATO in merito il suddetto Progetto definitivo;

ACCERTATO il possesso dei requisiti dichiarati dai suddetti ETS;

TUTTO CIÒ PREMESSO, e dando atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione delle attività di custodia, cura e mantenimento dei randagi trovati vaganti nel territorio comunale, o cani che possono giungere in seguito a sequestri effettuati nel territorio comunale, o cani di proprietà privata che possono giungere al canile, solo se autorizzati dal Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R.T. n. 59/2009;

L'Ente Attuatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte tutte le attività alle condizioni di cui alla presente convenzione e agli atti allegati o altrimenti richiamati, nonché al codice civile e - per ciò che attiene le norme tecniche e speciali incidenti sulle attività oggetto delle prestazioni - alla normativa di settore.

Il rapporto di collaborazione è attuato secondo i contenuti minimi descritti nell'Avviso in premessa richiamato, come successivamente declinati, per ciò che attiene alle modalità attuative, nelle proposte progettuali presentate e - all'interno del tavolo di coprogettazione - nel progetto definitivo (allegati.....)

ART. 2 DURATA

Le attività si svilupperanno in un tempo condiviso fra le parti della Convenzione per un periodo di anni tre (3) decorrenti dalla sottoscrizione

della Convenzione, fatta salva la possibilità di rinnovo alle stesse condizioni e per pari durata, possibilità da intendersi subordinata all'esplicita previsione in sede di Convenzione e ad una valutazione positiva dell'andamento della progettualità, condotta alla luce delle relazioni trasmesse dagli ETS e dalla propria attività di supervisione.

ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE

Le attività si svolgeranno presso la struttura, avente funzione di "canile", messa a disposizione dell'Ente Attuatore, che risulta essere situata in _____;

La struttura che ospita gli animali oggetto del presente progetto deve essere in regola secondo i requisiti di cui al Regolamento di attuazione n. 38/R della L.R. 59/2009 e in riferimento alla normativa vigente in materia di benessere animale.

Le attività che devono essere eseguite si dividono in attività ordinarie e straordinarie:

ATTIVITA' ORDINARIE

1. Messa a disposizione di almeno n. ____ box necessari ad ospitare i cani ex randagi o conferiti da privati, nei casi previsti dall' art. 28 della L.R. 59/2009 e dall'art. 30 del Regolamento Comunale per la Tutela degli animali;
2. pulizia giornaliera dei box e loro disinfezione/disinfestazione secondo cadenze programmate e in ragione anche dei periodi stagionali;
3. approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte di privati cittadini;
4. garantire la costante presenza di acqua fresca e pulita per

l'abbeveramento dei cani, scongiurandone il ristagno, il congelamento nei periodi freddi ed il surriscaldamento nei periodi caldi;

5. trasporto dei cani attualmente custoditi c/o il canile "Gli Amici di Argo" con sede in loc. Policiano (AR) c/o la struttura canile rifugio dell'ETS affidataria delle attività oggetto di cui alla presente convenzione;

6. trasporto dei cani ex randagi dal canile sanitario o da struttura indicata dal Comune, al canile rifugio;

7. garantire l'apertura al pubblico della struttura, almeno n. XX ore nell'arco della settimana, e nello specifico dalle ore ____ alle ore ____ nei seguenti giorni settimanali: _____, specificati dall' Ente Attuatore al fine di favorire, se possibile, le adozioni.

Gli orari di apertura dovranno essere comunicati all'Ufficio Ambiente e Protezione Civile e dovranno essere esposti in modo ben visibile con apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;

8. disponibilità di un mezzo per consentire le operazioni di trasporto dal Canile "Gli Amici di Argo" verso il canile rifugio dell' Ente Attuatore e operazioni di trasporto dal canile sanitario dell'Azienda ASL verso il canile dell' Ente Attuatore. Il mezzo utilizzato dovrà essere in regola con tutte le normative previste dal Codice della Strada ed in particolare rispettare quanto previsto dall'art. 169 dello stesso Codice e dell'art. 6 della L.R. n. 59/2009, in materia di modalità di trasporto di animali;

9. assistenza sanitaria medico-veterinaria ordinaria comprendente:

- visita clinica generale all'ingresso del soggetto;

		- visite periodiche di controllo;
		- test ematologico per filaria e profilassi;
		- test ematologico per leishmania con risposta dall'IZS;
		- toilette periodica e tosatura se necessaria;
		- visita veterinaria urgente;
		- vaccinazione settivalente annuale;
		- trattamenti antiparassitari.
		10. Operazioni da effettuarsi relativamente ad eventuali decessi dei cani
		presenti nella struttura (eutanasia, smaltimento carcasse,
		comunicazioni varie, ecc.);
		11. Tenuta di adeguata documentazione per ogni singolo cane, corredata di
		fotografia, dal quale risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la
		data di ingresso, la data e il tipo di eventuali vaccinazioni, indicazione
		delle terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l'animale,
		l'eventuale data di uscita, l'eventuale data del decesso e il numero
		progressivo della scheda di affidamento/adozione da mettere a
		disposizione dell'Ufficio Ambiente e Protezione Civile, il quale
		provvederà a renderli visibili sulla rete civica comunale in modo di
		favorirne l'adozione;
		<u>ATTIVITA' STRAORDINARIE:</u>
		1. terapia per leishmania su cani risultati positivi;
		2. terapia per filaria su cani risultati positivi;
		3. test e/o profilassi Leishmania, profilassi da filaria, ecc, nel caso in cui i
		cani presi in carico dalla struttura siano sprovvisti di tali trattamenti
		sanitari;
		Pagina 11 di 30

4. intervento di sterilizzazione, se non svolto prima del ritiro dal canile sanitario, da effettuarsi anche a seguito di preaffido;
5. prestazioni chirurgiche diagnostiche e cure mediche diverse dalle ordinarie;
6. eventuali ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per la salute stessa dei cani;
7. attività di recupero comportamentale dei cani a qualunque titolo conferiti dall'Amministrazione, reresi necessarie per il trattamento da comportamenti aggressivi o comunque finalizzati al recupero del cane ai fini dell'acquisizione dello stato di affido.

ART.4 – GESTIONE DELLE ATTIVITA'

PRESA IN CARICO DEI CANI

L' Ente Attuatore non potrà accettare la diretta consegna di animali effettuata da parte di privati (se non dietro autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 59/2009).

Il Comune di Campi Bisenzio comunica all' Ente Attuatore, attraverso invio di una nota, la richiesta di trasferimento al canile rifugio dei cani temporaneamente custoditi per il periodo di osservazione presso il canile sanitario dell'Azienda ASL, e per i quali è stato attuato il protocollo sanitario previsto.

L' Ente Attuatore dovrà inviare una comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Campi Bisenzio della presa in carico del cane, e inviare la scheda di identificazione, il libretto sanitario compilato in ogni sua parte ed eventuale scheda sanitaria con accertamenti diagnostici, terapeutici o interventi chirurgici che si fossero resi necessari

durante il periodo di soggiorno nel canile sanitario.

Nel caso in cui, al momento della cattura sia presente il microchip, dovrà essere consegnata la documentazione attestante le ricerche effettuate sull'identificativo del proprietario.

Durante la permanenza dei cani presso il canile rifugio, dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per impedire ulteriori nascite di animali, procedendo alla sterilizzazione obbligatoria secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 4 della L.R. n. 59/2009.

Il Comune di Campi Bisenzio non riconoscerà nessun mantenimento per i cani nati in regime di cattività e non se ne accollerà la proprietà, in quanto non dipendente dalla volontà del Comune.

L' Ente Attuatore dovrà inviare unitamente alle rendicontazioni semestrali relative alle spese effettivamente sostenute, anche i movimenti relativi alle ulteriori attività svolte (affidi, ingressi, decessi ecc).

RICOVERO CANI DI PROPRIETA' DI PRIVATI

Nel caso in cui, per gravi motivi, il proprietario di un cane, sia impossibilitato a tenere lo stesso presso di sé, può far domanda, debitamente documentata, al Sindaco del Comune di residenza per ottenere l'eventuale autorizzazione a consegnare il cane al canile rifugio dell' Ente Attuatore, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 59/2009 e dall'art. 30 del Regolamento Comunale per la Tutela degli animali.

Il Sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento.

Gli uffici comunali preposti trasmettono l'atto di cessione del cane di proprietà all' Ente Attuatore, il quale, solo in caso di esito favorevole, è autorizzato ad accogliere cani di proprietà di residenti nel Comune di Campi

Bisenzio.

Il Comune si riserva la facoltà di riconoscere le spese sostenute dall' Ente

Attuatore per la degenza di cani di proprietà di privati cittadini e per i quali

non è stato emesso nessun dispositivo da parte del Sindaco o dalla Polizia

Municipale del Comune di Campi Bisenzio.

PASSEGGIATE DEI CANI ESTERNE ALLA STRUTTURA

L' Ente Attuatore si impegna a garantire la pratica di quotidiani esercizi di

sgambatura e gioco.

I cani dovranno essere accompagnati a guinzaglio da persone dedicate,

volontari o cittadini, e le uscite annotate su apposito registro dell' Ente

Attuatore.

Tale istituto permette di instaurare solide relazioni uomo-cane facilitando

l'adozione anche dei soggetti più anziani o con problemi comportamentali.

ACCESSI ED ISPEZIONI

L'Ente Attuatore affidatario delle attività richiamate nella presente

convenzione si impegna a consentire al personale della ASL competente e al

personale del Comune di Campi Bisenzio, in ogni momento ed a semplice

richiesta, l'accesso e l'ispezione dei luoghi e della struttura dove vengono

svolte le attività, nonché l'ispezione della documentazione di cui all'art. 3

della presente convenzione.

ADOZIONI

I cani randagi, oggetto della presente convenzione, di proprietà del Comune di

Campi Bisenzio, vengono ceduti temporaneamente all'Ente Attuatore che si

impegnerà a favorire l'adozione dei cani accolti presso il canile, i quali

potranno essere ceduti a soggetti privati che diano garanzie di buon

trattamento.

Tenuto conto che trattasi di cani randagi è comunque riconosciuto un periodo di prova con reingresso in canile entro i 60 giorni successivi all'adozione.

Nel caso in cui il cane venga restituito per varie motivazioni all' Ente Attuatore, l'animale tornerà di proprietà del Comune.

Al momento dell'adozione dovrà essere redatta apposita scheda di affido nella quale verranno riportanti, in modo chiaro, i seguenti elementi identificativi dell'animale: razza, mantello, sesso, età approssimativa, microchip e foto, nonché l'impegno sottoscritto dalla persona che adotta il cane a mantenere l'animale in buone condizioni presso di sé.

La scheda dovrà contenere anche i dati della persona che adotta il cane e copia della stessa sarà conservata presso il canile.

Di tale attività dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Ambiente e Protezione Civile entro 30 giorni dall'uscita del cane dal canile dell' Ente Attuatore, inviando una nota all'indirizzo pec del Comune di Campi Bisenzio (comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it);

L'Ente Attuatore è autorizzato a dare in adozione a distanza i cani di proprietà del Comune e a pubblicizzarli sul proprio sito (se in possesso) o su social network, con immagini fotografiche, al fine di favorirne le adozioni.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore svolge le attività convenzionate secondo le direttive e la supervisione dell'Ufficio Ambiente e Protezione Civile e si impegna a:

a) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;

b) rispettare le norme , assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste

dalla vigente normativa per tutto il personale volontario impiegato;

c) conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti per lo svolgimento delle attività, quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- la Legge Quadro 281/1991;
- il Decreto ministero della sanità 14.10.1996;
- la Legge Regione Toscana n° 59/09;
- al D.P.G.R. n. 38/R del 04/08/2011;
- D.LGS 117/2017;
- il Regolamento Comunale di tutela degli animali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 27/04/2017 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/02/2018.
- Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamenti attinenti alla presente convenzione, l'associazione sarà tenuta ad osservarle. Gli indirizzi dell'Amministrazione saranno comunque vincolanti.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- fornire il proprio supporto tecnico per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione;
- fornire il numero dei cani attualmente custoditi c/o il canile "Gli Amici di Argo" con sede in località Policiano (AR) e le relative schede specifiche di ogni singolo cane;
- favorire la realizzazione da parte dell'Ente Attuatore di opportune

iniziative per promuovere e per diffondere la possibilità di adozione dei cani randagi, trovati vaganti nel territorio comunale.

- il Comune vigila, inoltre, sul corretto svolgimento delle attività convenzionate.

- Per la realizzazione e gestione delle attività oggetto della Convenzione, il Comune mette a disposizione un importo complessivo di _____

Euro annui (_____/00), a titolo di contributo ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990 e s.m.i..

ART. 7 SEDE E COMUNICAZIONI CON L'ENTE ATTUATORE

1. La sede di riferimento dell'Ente Attuatore è: _____

2. L'Ente Attuatore garantisce le comunicazioni con il Comune a mezzo:

numero di telefono: _____

numero di cellulare: _____

indirizzo di posta elettronica: _____

indirizzo di posta elettronica certificata: _____

3. L'Ente Attuatore comunica il/i nominativo/i e contatto telefonico del/i soggetto/i reperibile/i in caso di urgenza e necessità:

tel./cell. _____

ART. 8 MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Il Comune si riserva di:

- vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dall'Ente Attuatore, anche mediante sopralluoghi o richieste di riscontro circa l'attività svolta;

- effettuare controlli sulla documentazione presentata dall'Ente Attuatore ai sensi del DPR 445/2000.

L'Ente Attuatore si impegna in ogni caso a:

- fornire al Comune, in caso di richiesta, i dati, le informazioni ed ogni riscontro documentale ritenuto necessario ai fini del monitoraggio;
- comunicare via PEC entro 10 giorni, e comunque con tempestività, ogni circostanza rilevante ai fini dell'andamento progettuale, con eventuale richiesta di convocazione di un tavolo di co-progettazione.

Inoltre:

L'Ente Attuatore dovrà trasmettere al Comune, con cadenza semestrale decorrente dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, una relazione riepilogativa delle attività svolte, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- numero cani ospitati;
- numero cani dati in adozione;
- numero cani deceduti
- dettaglio spese sanitarie sostenute per la cura veterinaria degli animali di proprietà del Comune di Campi Bisenzio ospiti della struttura;
- dettaglio spese sostenute per l'approvvigionamento di cibo da destinare agli animali di proprietà del Comune di Campi Bisenzio ospiti della struttura;
- dettaglio spese sostenute a qualsiasi titolo per l'utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei cani attualmente ospiti del canile "Gli Amici di Argo" con sede in località Policiano (AR) verso la struttura dell'Ente Attuatore, oltre le spese sostenute a qualsiasi titolo per l'utilizzo dei mezzi destinati al

trasporto dei cani ospitati temporaneamente presso il canile sanitario

dell'Azienda USL verso la struttura dell'Ente Attuatore;

- dettaglio spese sostenute per operazioni da effettuarsi relativamente ad

eventuali decessi dei cani presenti nella struttura (eutanasia, smaltimento

carcasse, comunicazioni varie, ecc.);

- dettaglio spese sostenute per eventuali ulteriori prestazioni che si

rendessero necessarie per la salute stessa dei cani;

- dettaglio spese sostenute per attività di recupero comportamentale dei cani

a qualunque titolo conferiti dall'Amministrazione, resesi necessarie per il

trattamento da comportamenti aggressivi o comunque finalizzati al

recupero del cane ai fini dell'acquisizione dello stato di affido.

L'Ente Attuatore dovrà inoltre indicare nella rendicontazione le seguenti voci

di costo:

- dettaglio spese per il personale comprendente le coperture assicurative ex

art. 18 D.lgs. 117/2017;

- dettaglio spese sostenute dal personale per lo svolgimento delle attività in

convenzione, con ciò ricomprendendo:

a. i rimborsi chilometrici per il mezzo messo a disposizione

dall'ETS e utilizzato dal personale per lo svolgimento delle

attività oggetto della presente Convenzione, dal luogo di

partenza sino al luogo dell'intervento, come da Tabelle ACI

aggiornate per il periodo di riferimento, risultanti da apposita

tabella riepilogativa da trasmettere a cura dell'Ente Attuatore;

b. altre spese connesse quali, a titolo esemplificativo, pedaggi

autostradali, tariffe parcheggio, ecc. da rendicontarsi tramite

	scontrino giustificativo;	
	- dettaglio spese relative a materiali di consumo, strumenti e attrezzature	
	necessarie allo svolgimento delle attività varie indicate nella Convenzione;	
	Tutti i documenti giustificativi delle spese dovranno riportare il nome del	
	progetto approvato e il relativo CIG per la riconducibilità delle spese allo	
	stesso.	
	A seguito della verifica della suddetta rendicontazione, il Comune provvederà	
	alla liquidazione delle somme dovute entro 60 giorni dalla data di	
	rendicottazione, che quindi saranno erogati in due tranches per ciascuna	
	annualità con cadenza semestrale decorrente dalla data di sottoscrizione della	
	presente Convenzione.	
	Ove, a seguito di controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati	
	inferiori alle somme liquidate, l'Ente Attuatore si impegna a restituire quanto	
	indebitamente percepito e comunque il Comune recupererà detto importo	
	trattenendolo da eventuali successivi pagamenti dovuti.	
	La corresponsione dei singoli importi sarà subordinata inoltre	
	all'accertamento della regolarità contributiva dell'Ente Attuatore, attestata da	
	certificazione DURC in corso di validità.	
	Entro 30 giorni dal termine di ogni anno decorrente dalla data di	
	sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente Attuatore si impegna altresì	
	a presentare la propria relazione conclusiva di verifica sull'attività svolta.	
	SPESE NON RIMBORSABILI	
	sono, di converso, considerate spese "NON RIMBORSABILI" quelle di	
	seguito specificate:	
	- rimborsi spese forfettarie;	
		Pagina 20 di 30

- tutti quei costi i cui documenti giustificativi non siano intestati all'Ente Attuatore;

- spese relative alla copertura dei costi di gestione delle attività non attinenti a quanto previsto dalla presente Convenzione.

ART. 9 RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITA'

Il personale dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà essere in possesso di specifiche competenze, titoli e/o qualifiche, adeguatamente formato e idoneo, sotto il profilo professionale e morale, allo svolgimento dei compiti assegnati.

Il personale impiegato, operante a qualunque titolo, risponde del proprio operato e dovrà avere rapporti esclusivamente con l'Ente Attuatore;

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'Ente Attuatore è tenuto a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati. L'Ente Attuatore dovrà produrre adeguata certificazione del rispetto, per ciò che attiene il personale impiegato, di quanto previsto dall'art.

2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia

minorile". L'Ente Attuatore si impegna a sostituire il personale in caso di malattia o su richiesta, a insindacabile giudizio, del Comune. L'Ente

Attuatore nomina quale proprio referente e coordinatore delle attività il Sig./Sig.ra _____, cui faranno riferimento i referenti

del Comune.

ART. 10 OBBLIGHI, RESPONSABILITA' E GARANZIE DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità

civile e penale ed amministrativa circa l'adempimento di tutti gli obblighi

previdenziali, contributivi ed assicurativi inerenti il personale utilizzato, di cui

rimane unico responsabile.

Esso si impegna a rispondere direttamente dei danni alle persone e cose

comunque provocati nell'esecuzione delle attività, restando a suo carico

completo ed esclusivo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o

compensi da parte del Comune, che è esonerato da qualunque responsabilità

che si riferisca alla gestione delle attività, per la quale risponde unicamente

l'Ente Attuatore, salvo l'intervento di società assicuratrici.

A tal fine l'Ente Attuatore dichiara di aver sottoscritto una polizza

assicurativa, conservata agli atti, con adeguati massimali per danni arrecati a

terzi o prestatori d'opera (RCT/O per danni a persone, cose, animali), di cui si

riportano di seguito gli estremi:

_____ e di cui si impegna a

consegnare copia al Comune prima dell'avvio dell'attività.

Qualora non fosse interamente coperta la durata della convenzione dalla

presente polizza l'Ente Attuatore si impegna sin d'ora a rinnovarla a valere per

tutta la durata della Convenzione, presentando a tal fine al Comune la

quietanza di avvenuto pagamento del premio entro la data di scadenza, pena la

risoluzione della presente Convenzione in danno dell'Ente Attuatore.

L'Ente Attuatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3

dello stesso D.P.R. e dal vigente Codice di Comportamento del Comune di

Campi Bisenzio, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri della Giunta Comunale n. 7/2023, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Ente, e del quale esso dichiara di aver preso adeguata conoscenza, e di

impegnarsi a sua volta a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi

titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. L' Ente Attuatore si

impegna a comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione

sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente

l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

ART. 11 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

L' Ente Attuatore assume, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a

pena di nullità, tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi

finanziari relativi al contratto, conformemente all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

L' Ente Attuatore in particolare dovrà utilizzare il conto corrente dedicato ed

effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale

riportante il CIG.

A tal fine L'Ente Attuatore specifica che:

- il codice IBAN del conto corrente dedicato è il seguente:

_____ e risulta accesso presso

- i soggetti deputati ad operare sul conto corrente sono:

L' Ente Attuatore si impegna a comunicare tempestivamente a questa

Amministrazione Comunale qualsiasi modificazione intervenuta in merito a

tale comunicazione;

La mancanza di utilizzo del conto corrente dedicato ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative alla presente Convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

ART. 12 MODIFICHE

L'Amministrazione precedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente Attuatore la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione L'Ente Attuatore si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente Attuatore partner maggiori spese.

Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti.

Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE E SUB-ESECUZIONE

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena

l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella Convenzione in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, l'Ente Attuatore resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni

ART. 13 RISOLUZIONE

Il Comune ha inoltre la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto per le seguenti motivazioni:

- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, sopra richiamato;

- gravi inadempienze nello svolgimento delle attività;

- mancata osservanza degli obblighi contrattuali e delle disposizioni impartite dal Comune;

- violazione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei movimenti finanziari., ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis L. 136/2010 e s.m.i. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, la contesta all'Ente Attuatore a mezzo pec, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da presentarsi sempre a mezzo pec.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni al Comune.

ART. 14 RECESSO

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune, con preavviso di mesi _____ e per iscritto, da comunicarsi a mezzo PEC, potrà esercitare la facoltà di recesso.

Resta l'obbligo per il Comune, in caso di recesso, di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione alle spese sostenute (spese in corso non ancora rimborsate) alla data del recesso.

ART. 15 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L' Ente Attuatore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate in merito al trattamento dei dati personali.

È altresì responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, s'impegna allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti trasportati e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso delle attività di cui alla presente convenzione; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il Comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

ART. 16 RESPONSABILE ESTERNO PROTEZIONE DATI PERSONALI

Come previsto dalla vigente normativa, viene nominato quale Responsabile esterno della protezione dei dati personali il Sig. _____
(Codice Fiscale _____)

ART. 17 INCOMPATIBILITA' E SISTEMA DI GESTIONE DELLE

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING)

L'Ente Attuatore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede il divieto del c.d. "pantouflagerevolving doors". Esso dichiara altresì di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Attuatore dichiara altresì di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro delle segnalazioni di condotte illecite così come disciplinate nella Circolare n. 16 del 09/08/2023 adottata dal Segretario Generale in qualità di RPC e dell'esistenza della piattaforma online per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Campi Bisenzio, accessibile al seguente indirizzo: <https://campibisenzio.wbisweb.it/#/>.

ART. 18 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza, o in possesso, durante l'esecuzione del contratto, o, comunque, in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

All'Ente Attuatore è fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dell'opera, salvo esplicita autorizzazione scritta dell'Ente. L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione della convenzione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email. Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campibisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicitaria ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campibisenzio.fi.it/privacy>.

Prima dell'inizio del servizio, l'Ente Attuatore dovrà fornire il nominativo del

responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali il rappresentate legale.

ART. 19 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ed informazioni relative alla presente Convenzione saranno effettuate dalle parti utilizzando i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' escluso il ricorso all'arbitrato. Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente dalle parti, e sarà registrato, secondo la disciplina vigente, solo in caso d'uso, con conseguenti spese a carico della parte che richiederà la registrazione. Le eventuali spese contrattuali sono a carico dell'Ente Attuatore.

ART. 22 IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, la presente convenzione è esente da imposta di bollo.

ART. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. De Turris Emiliano, in qualità di Responsabile Elevata Qualifica dell'U.O 5.3 "Ambiente e Protezione Civile";
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente

indirizzo: amb@comune.campi-bisenzio.fi.it, telefono 055/89.59.207.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti ed applicabili inclusi i Regolamenti Comunali.

ART. 24 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente contratto si fa esplicito rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

Si allegano:

- 1) proposta progettuale;
- 2) progetto definitivo;

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Campi Bisenzio

La Dirigente del Settore 5 "Governo del Territorio"

Arch. Michela Brachi

Per L'Ente Attuatore

il Legale Rappresentante
